

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

**Vista** la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

### RENDE NOTO

che, tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
2. Buona condotta morale;
3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. Aver assolto l'obbligo scolastico;

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

#### **Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:**

1. I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.
3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Elettorale del Comune, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, devono pervenire entro e non oltre il **31 luglio p.v.**, mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Ente o per pec all'indirizzo: **demografici.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it**.

Essendo l'Ufficio del Giudice popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche sul sito web istituzionale di questo comune

*Ruffano, 28 aprile 2023*

**IL SINDACO**

Ing. Antonio Rocco CAVALLO